Prot. 389740 del 7 giugno 2012

OGGETTO: Richiesta parere su intervento edilizio.

Il Comune chiede "se un foro di circa 80-100 cm. e profondo circa 15-20 mt. incamiciato (con tubo o altro) praticato sul terreno, per scopi scientifici e di ricerca, effettuato in zona tutelata dal punto di vista ambientale e paesaggistico, sia da considerarsi o meno 'intervento edilizio' ed in quanto tale soggetto alle autorizzazioni previste dal D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni".

Sulla questione si osserva quanto segue.

Nella vigente normativa urbanistico-edilizia dello Stato e della Regione Marche non risulta definito il concetto di "intervento edilizio". In essa si definiscono gli "interventi" di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica (vedi l'art. 3, lett. a)-b)-c)-d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nonché gli artt. 8-12 del Regolamento Edilizio Tipo della Regione Marche (RET); vedi anche gli artt. 2-5 del medesimo RET sulle "opere", "interventi" ed "attività" soggetti e non soggetti a concessione edilizia (ora permesso di costruire) o ad autorizzazione edilizia gratuita (ora DIA o SCIA a seconda dei casi).

Nella medesima normativa si fa riferimento alle "opere e interventi pubblici" ed alle "opere pubbliche" statali e non (vedi mi. 7 del D.P.R. n. 380/2001) o alle "opere" ed "impianti" "pubblici o di interesse pubblico" (vedi art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 68, comma 2, 1ett. b) della L.R. 5 agosto 1992, n. 34). La medesima normativa tratta anche delle "costruzioni" e definisce il concetto di "fabbricato o edificio" (vedi: art. 13, lett. bb) del RET; art. 10, comma 1, 1ett. a) ed art. 24 del D.P.R. n. 380/2001).

Le predette opere e costruzioni ed i predetti interventi costituiscono anche degli interventi edilizi. Infatti per "intervento edilizio" si può intendere quello che comporta la realizzazione di un manufatto in muratura, o in altro materiale avente le medesime caratteristiche di solidità e durata, destinato a modificare l'assetto del tenitorio, come può avvenire, ad esempio, con la realizzazione di un muro di contenimento, di un edificio, di una costruzione non avente le caratteristiche di edificio, di un locale sotterraneo o di una piscina, nonché tutti gli interventi di manutenzione o di recupero delle costruzioni e dei manufatti esistenti.

Un foro del tipo di quello indicato nel quesito non costituisce di certo una "nuova costruzione", come si può desumere facilmente dal disposto dell' art. 3, comma l, letto e) del D.P.R. n. 380/200 l, sia perché non rientra in nessuna delle opere e costruzioni in esso elencate (anche se a titolo esemplificativo) sia, soprattutto, perché non è di certo in grado di provocare una "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio" e non comporta nemmeno la realizzazione di opere edilizie.

A parere dello scrivente esso rientra fra le "opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato" che l'art. 7, penultimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94 escludeva dalla concessione e dall'autorizzazione edilizia (sul punto vedi anche l'art. 5, comma 1, lett. e) del RET) e che il vigente art. 6, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 ricomprende fra l'attività edilizia libera che si esegue senza alcun titolo abilitativo.



Per quanto concerne la normativa sulla tutela del paesaggio si rammenta quanto si fa notare nella Circolare regionale n. 9 del 10 novembre 1987 (in BUR n. 119 del 17/11/1987) e cioè che "le opere che si eseguono nel sottosuolo, senza che comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, non richiedono l'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge n. 1497/1939" (terz'ultimo capoverso).

Tale Circolare è stata emanata alla luce delle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, all'epoca vigenti, ma quanto in essa spiegato rimane valido anche alla luce delle disposizioni del vigente D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dato che sia l'art. 146, comma 1 (Autorizzazione) che l'art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione) del D.Lgs. n. 42/2004 ribadiscono quanto già stabilito rispettivamente in proposito dall'art. 7, primo comma, della legge n. 1497/1939 e dall'art. 1, penultimo comma, della legge n. 431/1985.